

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto"), riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (di seguito "credito adeguamento"), fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Il richiamato articolo 120 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito adeguamento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le disposizioni dell'articolo 120 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

L'articolo 125 del decreto riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di seguito "credito sanificazione"), fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.

Il richiamato articolo 125 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare:

- delle spese che danno diritto al credito adeguamento;
- delle spese che danno diritto al credito sanificazione, onde consentire, per tale credito, di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Il presente modello può, quindi, essere utilizzato per comunicare l'ammontare delle predette spese riferite ad uno solo dei due crediti d'imposta oppure ad entrambi, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Credito adeguamento

Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Credito sanificazione

Il credito sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Oggetto del credito d'imposta**Credito adeguamento**

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Credito sanificazione

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione**Credito adeguamento**

La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021.

Credito sanificazione

La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il giorno 7 settembre 2020.

Comunicazioni correttive

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Tuttavia, se con la precedente comunicazione erano state comunicate le spese relative ad entrambi i crediti d'imposta e con la nuova comunicazione sono comunicate variazioni riguardanti uno solo dei due crediti d'imposta, resta valida la comunicazione precedente con riferimento al credito d'imposta i cui dati non sono variati e la nuova comunicazione sostituirà la precedente solo con riferimento al credito d'imposta i cui dati sono variati.

COME SI COMPILA

Beneficiario

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito adeguamento e/o del credito sanificazione (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Rappresentante firmatario della comunicazione

Nel riquadro va indicato:

- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e credito d'imposta (art. 120 D.L. n. 34/2020)

Se il beneficiario è un soggetto che esercita attività d'impresa, arte e professione, nel riquadro deve essere indicato il codice attività. Se il beneficiario è un'associazione, una fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore, deve essere barrata l'apposita casella. Inoltre, deve essere indicato l'ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo non superiore a 80 mila euro) per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché il relativo credito d'imposta pari al 60 per cento di tali spese.

In particolare:

"Codice attività"

In questo campo va indicato il codice, desunto dalla classificazione ATECO 2007, corrispondente all'attività (prevalente o non prevalente) nell'ambito della quale sono o saranno effettuate le spese agevolabili. In presenza di più attività nell'ambito delle quali sono o saranno effettuate le spese agevolabili, va indicato il codice corrispondente all'attività, tra queste, prevalente. Il codice attività da indicare nel presente campo deve essere uno di quelli compresi nell'allegato 1 al decreto, pena lo scarto della comunicazione.

"Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore"

Questa casella va barrata se il beneficiario è un'associazione, una fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore. In tal caso, non va compilato il campo "Codice attività".

"Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. Se la comunicazione è sottoscritta nel 2021, nel presente campo vanno indicate le spese sostenute nel 2020 e non va compilato il campo successivo. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.

"Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

"Totale spese"

In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti; nel caso in cui il risultato sia superiore a 80 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 80 mila euro.

"Credito d'imposta"

In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 60 per cento dell'importo indicato nel campo "Totale spese".

Spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione e credito d'imposta (art. 125 D.L. n. 34/2020)

Nel riquadro deve essere indicato l'ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l'acquisto di DPI, nonché il relativo credito d'imposta, pari al 60 per cento di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

In particolare:

"Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.

"Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020"

In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

"Totale spese"

In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti.

"Credito d'imposta"

In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 60 per cento dell'importo indicato nel campo "Totale spese"; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 60 mila euro.

Rinuncia

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

Con la stessa comunicazione è possibile rinunciare ad entrambi i crediti d'imposta ma non è possibile rinunciare a un credito e comunicare dati relativi all'altro credito (nuova comunicazione o correzione di una precedente comunicazione).

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.